

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 440**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2001**

—————

Abrogazione del comma *6-bis* dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, in materia di tassazione sugli ormeggi dei natanti ed imbarcazioni a Venezia e Chioggia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 31 maggio 1995, n. 206, di conversione del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, ha introdotto con l'articolo 3, comma 6-bis, una modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), alle occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti ed imbarcazioni compresi nei canali e rivi facenti parte della laguna dei comuni di Venezia e Chioggia.

Tale disposizione inserisce una pesante anomalia nel sistema della tassa, poichè questa è concettualmente legata ad occupazioni realizzate esclusivamente su suolo pubblico. L'elenco meramente esemplificativo, inserito, nel comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 507 del 1993, dimostra infatti chiaramente che non rientrano nel presupposto impositivo gli spazi acquei, poichè tali nozioni non possono essere considerate separatamente dal contesto in cui sono inserite, ossia di beni che comunque escludono il concetto di demanio marittimo.

La norma inoltre appare contraddittoria rispetto a quanto stabilito dallo stesso articolo 38, comma 5, che espressamente esclude dalla tassa le occupazioni su beni appartenenti al demanio statale, in quanto le lagune, per espressa disposizione dell'articolo 28 del codice della navigazione e per costante dottrina e giurisprudenza appartengono al demanio necessario di cui all'articolo 822 del codice civile e quindi esclusivamente allo Stato.

Anche per quanto concerne gli spazi acquei delle lagune, considerati dalla norma in esame, in consegna ai comuni di Venezia e Chioggia, tali beni non cambiano la loro

natura per effetto della consegna ai comuni stessi.

Inoltre la disposizione recata dall'articolo 3, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 96 del 1995, fa sorgere forti dubbi in ordine alla sua costituzionalità poichè crea una evidente disparità di trattamento tra coloro che effettuano occupazioni nelle lagune interessate dal provvedimento in esame ed altri soggetti, non colpiti dalla tassa, che invece ormeggiano le proprie imbarcazioni lungo i canali di altre lagune (ad esempio quella di Orbetello).

Ulteriori dubbi di costituzionalità possono essere sollevati anche in ordine al principio della capacità contributiva relativamente all'altra disposizione, sempre inserita nell'articolo in esame, che fa salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti. In tale norma viene ad essere in effetti legittimato l'introito senza titolo di somme, che vengono riscosse assumendo come presupposto imponible un fatto che, quando si è verificato, non poteva essere assunto come sintomo di capacità contributiva, posto che per le fattispecie in questione il tributo viene istituito dalla citata legge n. 206 del 1995. In tal senso si è pronunciata varie volte la Corte costituzionale che ha definito con precisione i limiti entro i quali opera il principio generale della irretroattività stabilito dall'articolo 11 delle preleggi.

Occorre inoltre rilevare in ordine all'ultima disposizione del citato articolo 3, comma 6-bis, che non sono stati definiti nè i limiti temporali entro cui attuare l'imposizione retroattiva nè gli strumenti da utilizzare per riscuotere le somme non ancora percepite, dato che per gli anni precedenti il 1994, le norme relative all'accertamento della TOSAP vigente in tali anni sono state

abrogate dal decreto legislativo n. 507 del 1993 con decorrenza del 1° gennaio 1994.

Proponiamo quindi l'abrogazione, per motivi di giustizia e di legittimità, del comma

6-bis dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1995, n. 206, e confidiamo in una rapida approvazione di questo nostro disegno di legge.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. Il comma *6-bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è abrogato.